

PROCEDURA WHISTLEBLOWING ADOTTATA DA PULSAR ENGINEERING SRL
AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

INDICE

CAPITOLO	PAGINA
1. SCOPO DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	2
2. DEFINIZIONI	2
3. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO	3
4. I SOGGETTI CHE POSSONO SEGNALARE	4
5. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA	4
5.1 PIATTAFORMA SOFTWARE “WALLBREAKERS”	4
5.2 CASELLA VOCALE	5
5.3 INCONTRO DIRETTO CON IL SEGNALANTE	5
6. DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA	5
7. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA	5
7.1. VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE	5
7.2. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	6
7.3. ATTIVITÀ DI INDAGINE INTERNA	6
7.4 RISCONTRO AL SEGNALANTE	7
7.5 CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA	7
7.6. CHIUSURA DELLA SEGNALAZIONE	7
8. MISURE DI PROTEZIONE	7
8.1. MISURE DI PROTEZIONE A TUTELA DEL SEGNALANTE.....	7
8.2. CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE	8
9. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL’IDENTITÀ DEL SEGNALANTE.....	8
10. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE	9
11. PERDITA DELLE TUTELE	9
12. DATA PROTECTION	9
13. SANZIONI.....	10
14. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA	11
15. DIVULGAZIONE PUBBLICA	11
16. INFORMAZIONE E FORMAZIONE	12

1. SCOPO DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La presente procedura si applica a Pulsar Engineering srl (Pulsar o “l’Impresa” o “la Società”) e ha lo scopo di dare attuazione e disciplinare un sistema di segnalazioni di irregolarità nell’ambito dell’attività svolta dalla Società.

In particolare, la procedura recepisce quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (il “Decreto Whistleblowing”) di “attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il sistema di segnalazione qui regolato ha anche rilevanza ai fini del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il quale, per quanto riguarda le segnalazioni interne, le sanzioni applicabili e il divieto di ritorsione in relazione alle stesse, fa rimando al suddetto Decreto.

La procedura è altresì conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Oltre che sulla base dei citati provvedimenti normativi, la procedura è stata redatta tenendo conto anche di quanto previsto dal Codice Etico di Pulsar (di seguito, “Codice Etico”), nella versione pro tempore vigente.

2. DEFINIZIONI

“ANAC”	l’Autorità Nazionale Anticorruzione
“Codice Privacy”	il D.Lgs. 30 giugno 2003, 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
“Decreto 231”	il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni
“Decreto Whistleblowing”	il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24
“Destinatario”	indica un soggetto individuato da Pulsar, destinatario e gestore delle Segnalazioni Whistleblowing, con l’obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite.
“Direttiva”	la Direttiva (UE) 2019/1937
“GDPR”	il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
“Procedura” o	
“Procedura Whistleblowing”	la presente procedura approvata dall’organo amministrativo e divulgata in data 15/12/2023
“Segnalante/i”	coloro che hanno la facoltà di effettuare una Segnalazione Whistleblowing ai sensi del Decreto Whistleblowing e, in generale, della presente Procedura, tra i quali, dipendenti, collaboratori, azionisti, persone che esercitano (anche in via di mero fatto) funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società e altri soggetti terzi che interagiscano con la Società (compresi i fornitori, consulenti, intermediari, ecc.) nonché stagisti o lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro ed ex dipendenti
“Segnalazione Whistleblowing”	

- o **“Segnalazione”** la segnalazione presentata da un Segnalante ai sensi dei principi e delle regole di cui alla presente Procedura
- “Segnalazione Whistleblowing Anonima”**
- o **“Segnalazione Anonima”** le Segnalazioni non contenenti dettagli che consentano o potrebbero consentire, anche indirettamente, l’identificazione del Segnalante
- “Persona Coinvolta”** la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata
- “Soggetti Collegati”** i soggetti per i quali sono applicabili le stesse tutele che il Decreto Whistleblowing prevede per il Segnalante e che sono: (i) i facilitatori; (ii) persone del medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante e che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (iii) colleghi di lavoro della persona Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente; (iv) enti di proprietà della persona Segnalante o per i quali la stessa lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo
- “Facilitatore”** persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di effettuazione della Segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (si tratta di soggetti che avendo un legame qualificato con il Segnalante potrebbero subire ritorsioni in ragione di detta connessione).

3. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto Whistleblowing devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato (Pulsar), di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo di Pulsar, che si configurano come reato ai sensi del Diritto Amministrativo e Penale e che consistono in:

1. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali (così come richiamati nel Decreto Whistleblowing) relativi ai seguenti settori:
 - a) appalti pubblici;
 - b) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - c) sicurezza e conformità dei prodotti;
 - d) sicurezza dei trasporti;
 - e) tutela dell’ambiente;
 - f) radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - g) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - h) salute pubblica;
 - i) protezione dei consumatori;
 - j) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
2. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
3. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;

4. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4).

Le fattispecie di cui al presente Paragrafo sono definite anche, di seguito, le “**Violazioni**”.

4. I SOGGETTI CHE POSSONO SEGNALARE

Ai sensi del dispositivo di Legge, i soggetti che possono effettuare eventuali segnalazioni, sono:

- Lavoratori subordinati;
- Lavoratori autonomi;
- Collaboratori, liberi professionisti e consulenti;
- Volontari e tirocinanti;
- Azionisti soggetti con funzione di amministrazione, direzione, controllo vigilanza o rappresentanza.
- i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società (es. i fornitori o gli appaltatori)

Le segnalazioni possono essere effettuate anche:

- In pendenza di rapporto lavorativo;
- In fase di eventuale assunzione;
- Durante il periodo di prova;
- Successivamente alla cessazione del rapporto ma solo se le informazioni sono state acquisite prima della cessazione dell'attività lavorativa.

5. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Società ha attivato ai sensi del Decreto Whistleblowing il canale di segnalazione interna scritto ed orale, come di seguito specificato:

1. Piattaforma software Wallbreakers
2. Casella vocale
3. Incontro diretto con il segnalante

5.1 Piattaforma software Wallbreakers (canale scritto)

Di seguito vengono indicati i passaggi principali per l'utilizzo della piattaforma software da parte dei Segnalanti:

- Il Segnalante accede al sito web della società e seleziona la relativa sezione Whistleblowing (link sito web <https://pulsarengineering.wallbreakers.it>)
- All'interno della sezione Whistleblowing il segnalante seleziona il tasto “Nuova Segnalazione”, in seguito si aprirà un pop up con i termini di utilizzo della piattaforma, la relativa informativa e la presente procedura.
- Una volta accettato i termini di cui al precedente punto, il segnalante sarà reindirizzato in una pagina dove sarà possibile selezionare la tipologia di violazione (ad es. violazioni modello 231, violazione norme UE etc.);
- Una volta selezionata la tipologia di violazione al segnalante comparirà un questionario nel quale inserire tutti gli elementi utili per circostanziare al meglio la segnalazione, il segnalante può anche decidere di non rendere nota la propria identità (può effettuare una segnalazione anonima utilizzando l'apposita funzionalità prevista dal software);

- Il segnalante deve provvedere a una descrizione puntuale delle circostanze di tempo e di luogo fornire elementi per individuare il soggetto a cui vengono attribuiti i fatti contestati.
- Al termine di questa fase verrà comunicato al segnalante la presa in carico della segnalazione da parte del Gestore. Il software fornirà al segnalante un codice che permetterà a quest'ultimo di accedere alla propria segnalazione e monitorare lo stato della medesima (ad esempio verificare le eventuali richieste del Gestore, i riscontri e gli esiti del gestore della segnalazione).
- Il segnalante deve conservare e memorizzare il codice ricevuto per poter seguire lo status della sua segnalazione. In caso di smarrimento o dimenticanze tale codice non è più recuperabile.

5.2. Casella vocale

- Mediante collegamento alla medesima piattaforma, il segnalante registra il messaggio vocale collegandosi con l'audio del PC/ telefono/ tablet;
- Il messaggio viene gestito dalla piattaforma e reso disponibile al ricevente della segnalazione. Al segnalante viene rilasciato un codice che inserito nella piattaforma permette di seguire lo stato di avanzamento della segnalazione;

5.3. Incontro diretto con il segnalante

Il segnalante ha facoltà di poter richiedere un incontro diretto con la persona, l'ufficio o il soggetto esterno che gestisce le segnalazioni.

Per fissare l'incontro scrivere a consulenza@datapro.srl specificando il nome dell'azienda appartenente, con richiesta di incontro, senza scrivere nel testo il motivo della segnalazione.

Il Gestore provvederà a fissare un incontro con il segnalante entro massimo 15 giorni a far data dalla richiesta di quest'ultimo.

Il Gestore potrà provvedere alla registrazione dell'incontro previo consenso del segnalante mediante idonei dispositivi alla conservazione e all'ascolto.

Nel caso in cui il segnalante non presti il proprio consenso alla registrazione o nel caso in cui il Gestore non sia in possesso di strumenti adatti alla registrazione, quest'ultimo dovrà provvedere alla redazione di un verbale che il segnalante dovrà sottoscrivere. Una copia dello stesso verbale dovrà essere consegnata allo stesso segnalante.

Nel caso in cui l'incarico di Gestore della segnalazione sia stato affidato ad un soggetto esterno è raccomandabile che l'incontro avvenga presso i locali aziendali di quest'ultimo.

Tutta la documentazione e le registrazioni degli incontri viene conservata ed archiviata in armadi chiudibili a chiave e accessibili solo ed esclusivamente da parte del Gestore della segnalazione.

6. DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Società ha ritenuto di incaricare quale soggetto autonomo e competente per lo svolgimento dell'attività di Gestore della segnalazione la società **Datapro Srl** società esterna specializzata in servizi di compliance GDPR, protezione dei dati personali, D.lgs 231 e soluzione cybersecurity con comprovata esperienza ed opportunamente nominata.

7. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

7.1. Valutazione preliminare della Segnalazione

Al ricevimento della Segnalazione, il Destinatario:

- a. svolge un'analisi preliminare dei contenuti della stessa, se ritenuto dallo stesso opportuno anche con il supporto di consulenti esterni specializzati, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing e, in generale, della Procedura;

- b. archivia la Segnalazione qualora ritenga che la medesima non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura, come ad esempio:
- Mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della violazione;
 - manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle Violazioni tipizzate;
 - accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione;
 - Segnalazione di violazioni allegando documentazione inconferente o inappropriata tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione;
 - produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.

In tal caso, il Destinatario ai sensi di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e del Par. 7.2. della presente Procedura, dovrà avere cura di motivare per iscritto al Segnalante le ragioni dell'archiviazione;

Come previsto dall'art. 4, del Decreto Whistleblowing, la Segnalazione presentata a un soggetto diverso dal Destinatario deve essere trasmessa immediatamente (entro sette giorni) a quest'ultimo, dandone contestuale notizia al Segnalante.

7.2. Gestione della Segnalazione

La gestione della Segnalazione avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente Procedura.

Nel gestire la Segnalazione, il Destinatario svolge le seguenti attività:

- a. rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- a. mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e – se necessario – richiede a quest'ultimo integrazioni;
- b. fornisce diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
- c. fornisce riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

Il Destinatario ha facoltà di richiedere il supporto di funzioni aziendali interne o consulenti esterni specializzati, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura.

Il Destinatario ha inoltre la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni alla Persona Coinvolta durante lo svolgimento delle attività di gestione della Segnalazione.

È fatta salva, inoltre, la possibilità per il Segnalante di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di Segnalazione sia proseguito, interrotto o addirittura aggravato.

Le Segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate dal Destinatario per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della Segnalazione.

7.3. Attività di indagine interna

Il Destinatario al fine di valutare una Segnalazione può svolgere le opportune indagini interne necessarie sia direttamente sia incaricando – fermo restando l'obbligo di riservatezza – un soggetto interno o esterno alla Società.

Al termine dell'esame preliminare e, nei casi diversi dalla archiviazione, il Gestore della Segnalazione prende in carico quest'ultima e provvede al compimento delle seguenti attività:

- mantenere le interlocuzioni con il segnalante attraverso il canale scelto da quest'ultimo ed ove necessario richiede eventuali integrazioni;

- procedere alle necessarie verifiche, analisi e valutazioni sulla fondatezza dei fatti segnalati anche ai fini di formulare e/o raccomandare eventuali azioni correttive nell'ottica di rafforzare il sistema di controllo interno della Società;
- coinvolgere soggetti specializzati in considerazione delle competenze tecniche e professionali e richiedere l'audizione di eventuali soggetti interni od esterni;
- fornire diligente seguito alla segnalazione e riscontrare quest'ultima entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Il Gestore (con riferimento alla gestione delle segnalazioni pervenute mediante i canali sopra indicati) dovrà previamente richiedere il consenso espresso dell'interessato tramite apposito modulo nei seguenti casi:

- Per condividere i dati personali relativi all'identità dell'interessato e/o le informazioni sensibili contenute all'interno delle segnalazioni nel caso in cui debba coinvolgere altri soggetti (interni od esterni, soggetti specializzati e Organismo di Vigilanza) per la gestione della segnalazione e per le attività di accertamento, esame preliminare e di istruttoria
- Se la rivelazione dei predetti dati sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, ove la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione.

In questi ultimi casi, alle funzioni aziendali e/o soggetti esterni coinvolti si applicano i medesimi obblighi di riservatezza applicabili al Gestore ai sensi e agli effetti del Decreto.

Nel caso in cui il Segnalante non presti il consenso e sempre ove sia strettamente necessario, il Gestore provvede ad oscurare i dati personali contenuti nella segnalazione e a condividere quest'ultima con le funzioni aziendali e/o soggetti esterni.

7.4. Riscontro al Segnalante

Terminata l'istruttoria il Gestore ha l'obbligo di riscontrare il segnalante sempre nel termine dei 3 mesi dalla scadenza dei 7 giorni dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione comunicando uno dei seguenti esiti:

- I. Archiviazione motivata
- II. Accertamento della fondatezza della segnalazione e conseguente trasmissione agli organi competenti;
- III. L'Attività svolta fino alla scadenza dei 3 mesi e/o l'attività che il gestore intende svolgere.

Il tempo di conservazione delle segnalazioni e della relativa documentazione in allegato viene espressamente determinato in base all'art 14 del Decreto: " *Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione*". Una volta esauriti i già menzionati termini, la segnalazione e i relativi dati personali ivi contenuti saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.

7.5. Canale di segnalazione esterna

Il segnalante ha facoltà di poter effettuare una segnalazione esterna, tramite il canale attivato dall'ANAC, se ricorrono determinati presupposti di seguito elencati nel seguente Paragrafo 14.

7.6. Chiusura della Segnalazione

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate per comprendere il contesto della Segnalazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una Violazione rilevante ai sensi della presente Procedura e/o del Decreto Whistleblowing, nonché per identificare misure disciplinari, misure idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o a evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.

8. MISURE DI PROTEZIONE

8.1. Misure di protezione a tutela del Segnalante

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, resta impregiudicata la responsabilità penale del Segnalante qualora una Segnalazione integri il reato di calunnia o di diffamazione o altre fattispecie di reato e salvi i casi di non punibilità di cui al Decreto Whistleblowing richiamati nel presente Par. 7.1. e al Par. 7.2.

Il decreto Whistleblowing prevede le seguenti misure di protezione nei confronti del Segnalante e dei Soggetti Collegati:

- divieto di ritorsione in ragione di una Segnalazione;
- misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alle modalità di segnalazione e alle previsioni normative in favore del Segnalante e della Persona Coinvolta;
- protezione dalle ritorsioni, che comprende:
 - la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una Segnalazione;
 - la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;
- limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto¹ o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, se o al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la Violazione; e o sussistessero le condizioni di cui al successivo paragrafo 7.2;
- limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle Violazioni o per l'accesso alle stesse;
- sanzioni (come riportate nella presente Procedura, all'interno del paragrafo 10).

8.2. Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione

Le misure di protezione sopra elencate si applicano al Segnalante e ai Soggetti Collegati a condizione che:

- a. al momento della Segnalazione, l'autore della Segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing (come richiamato dal paragrafo 3 della presente procedura); (Salvo il caso di informazioni classificate, segreto professionale e medico e segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, per cui resta ferma l'applicazione della relativa normativa.)
- b. la Segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing.

In particolare, per ritorsioni si intendono le fattispecie previste dall'art. 17 del Decreto Whistleblowing, tra cui le seguenti fattispecie, che si riportano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- I. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- II. il mutamento di funzioni;
- III. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- IV. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- V. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

Le misure di protezione trovano applicazione anche in caso di Segnalazione Anonima, se il segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

9. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Fatti salvi gli ulteriori obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing, si ricorda che l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti

a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice Privacy.

È opportuno considerare, inoltre, i seguenti obblighi specifici di riservatezza:

nel procedimento penale → l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p.

nel procedimento disciplinare → a) l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;

b) qualora la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

In tal caso, è dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

10. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

È esclusa la responsabilità, di natura civile, penale o amministrativa, del segnalante nei seguenti casi:

- diffusione ed utilizzazione di informazioni coperte dal segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- rilevazione del segreto professionale (art. 622 c.p.)
- rilevazione dei segreti scientifici od industriali (art. 626 c.p.)
- violazioni del dovere di fedeltà e lealtà (art. 2015 c.c.)
- violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore
- violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali
- rilevazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata

Tale limitazione opererà solo se al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione oppure nel caso in cui la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia alle autorità competenti è stata effettuata in presenza delle condizioni indicate al precedente capitolo "CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE".

Inoltre, salvo che il fatto costituisca reato, il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

11. PERDITA DELLE TUTELE

Quando venga accertato, anche con sentenza di primo grado, che sussista la responsabilità penale del segnalante per diffamazione o calunnia o la responsabilità civile nei casi di dolo e colpa grave.

12. DATA PROTECTION

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle Segnalazioni ricevute deve essere effettuato a norma del GDPR e del Codice Privacy.

La Società ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 del GDPR.

Il rapporto con fornitori esterni che trattano dati personali per conto della Società è disciplinato tramite un accordo sul trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR che definisce la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del GDPR.

Le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni ai sensi della presente Procedura devono essere autorizzate a trattare i dati personali relativi alle Segnalazioni ai sensi degli artt. 29 e 32 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy.

Ai Segnalanti e alle Persone Coinvolte devono essere fornite idonee informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

Con riferimento all'esercizio dei diritti e delle libertà dell'interessato, nel caso in cui lo stesso sia la Persona Coinvolta, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR non potranno essere esercitati (con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR) qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante (v. articolo 2-undecies del Codice Privacy e articolo 23 del GDPR) e/o al perseguimento degli obiettivi di conformità alla normativa in materia di segnalazione di condotte illecite.

L'esercizio dei diritti da parte della Persona Coinvolta (incluso il diritto di accesso) potrà essere esperito, pertanto, nei limiti in cui la legge applicabile lo consente e successivamente ad un'analisi da parte degli organismi preposti, al fine di contemperare l'esigenza di tutela dei diritti degli individui con la necessità di contrasto e prevenzione delle violazioni delle regole di buona gestione societaria ovvero delle normative applicabili in materia.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti, devono essere cancellati immediatamente.

13. SANZIONI

È soggetto a sanzioni pecuniarie chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di atti di ritorsione ai danni del Segnalante o delle Persone Collegate in relazione a Segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della Segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto Whistleblowing;
- mancata istituzione dei canali di Segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto Whistleblowing;
- mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto Whistleblowing;
- mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

È, inoltre, prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del Segnalante quando (fuori da specifici casi previsti dal Decreto Whistleblowing) è accertata in capo allo stesso:

- (i) anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria ovvero
- (ii) la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave (Ai sensi del Decreto Whistleblowing, in questo caso è prevista anche l'applicazione di sanzioni pecuniarie da 500 a 2.500 euro da parte dell'ANAC.)

ANAC opera una distinzione tra la persona fisica o giuridica responsabile e/o destinataria della sanzione a seguito della violazione delle disposizioni del Decreto.

Per gli atti ritorsivi sarà sempre responsabile la persona che ha posto in essere (anche solo suggerito o proposto) i suddetti atti.

ANAC, pertanto, provvederà alla irrogazione delle sanzioni nei termini e nelle modalità di seguito esplicitate:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del Decreto. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione. In quest'ultimo caso è considerato responsabile l'organo di indirizzo della Società;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal Decreto. In quest'ultimo caso è considerato responsabile l'organo di indirizzo della Società;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute. In quest'ultimo caso è considerato responsabile il gestore delle segnalazioni (a cui si aggiungono, ove previsto, i provvedimenti sanzionatori sanciti dal Contratto collettivo nazionale vigente);
- da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

14. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito e accessibile sul sito dell'ANAC delle seguenti violazioni:

1. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
2. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
3. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
4. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri precedenti.

Si precisa che il ricorso al canale di segnalazione esterna istituito presso l'ANAC può avvenire solo se:

- il canale di segnalazione interna indicato nella Procedura non risulti attivo;
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione al canale indicato nella Procedura e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna tramite il canale previsto dalla presente Procedura, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

La segnalazione attraverso il canale esterno può essere effettuata attraverso la piattaforma dell'ANAC, all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> o nelle diverse modalità indicate da ANAC stessa sulla pagina web <https://www.anticorruzione.it/>

15. DIVULGAZIONE PUBBLICA

Ai fini della presente Procedura, per divulgazione pubblica si intende il rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione previste dal Decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- Il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dal Decreto e al capitolo precedente e non è stato fornito alcun riscontro nei termini stabiliti;
- Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.
- Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che le prove e i documenti presentati con la segnalazione possano essere occultate o distrutte oppure vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa

16. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

La presente Procedura è adottata dalla Società conformemente alle norme e prassi interne e potrà essere oggetto di aggiornamento secondo le medesime norme e prassi interne.

La presente Procedura e le modalità di accesso ai canali interni nonché ogni più utile informazione rispetto al Decreto sono rese disponibili a tutti, presso i locali della Società e presenti e pubblicate anche in una apposita sezione del sito internet aziendale www.pulsarengineering.com

La Procedura e tutte le informazioni inerenti e pertinenti vengono rese disponibili anche in fase di assunzione di un dipendente.

La formazione in materia di whistleblowing e con riferimento a quanto contenuto nella presente Procedura è stata programmata nei piani di formazione del personale previsti dalla Società.

CASTEL MAGGIORE, il 15/12/2023